

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 1<sup>o</sup> APRILE 1954

(9<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini » (166) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 79
CARELLI, <i>relatore</i> . . . . .	78
FABRI . . . . .	78
SPEZZANO . . . . .	78
TARTUFOLI . . . . .	78

« Disposizioni concernenti la monta equina » (176) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	79, 80, 82
CARELLI, <i>relatore</i> . . . . .	79, 81
DE GIOVINE . . . . .	79
DI ROCCO . . . . .	80, 81
FANTUZZI . . . . .	79
LIBERALI . . . . .	79, 80, 81, 82
SALOMONE . . . . .	81
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	80, 81

« Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo

sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione » (396) (D'iniziativa del senatore Braschi) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 82, 84, 85
BRASCHI . . . . .	85
CARELLI . . . . .	83
FERRARI . . . . .	84
RISTORI . . . . .	84
ROGADEO . . . . .	83
SPEZZANO, <i>relatore</i> . . . . .	82, 83, 84
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	85

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Braschi, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Ferrari, Grammatico, Liberali, Menghi, Monni, Pallastrelli, Petti, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone, Spezzano e Stagno.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Braitenberg.

È anche presente il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FERRARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini » (166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini ».

Come i colleghi ricorderanno, si era deciso di assegnare questo disegno di legge all'esame di una Sottocommissione costituita nell'intento di trovare una composizione delle opposte tesi. La Sottocommissione, dopo una riunione, ha ritenuto di dover rimettere il disegno di legge al nostro esame.

FABBRI. La necessità di ricercare un accordo a mezzo di un esame ristretto in sede di Sottocommissione sorse dalla complessità del problema. La Sottocommissione si è, come ha detto il Presidente, riunita, ma non mi sembra che abbia realizzato quelle proposte concrete e quelle conclusioni con le quali avrebbe assolto al suo compito. Siamo quindi al punto di partenza. Le soluzioni contrastanti che in seno alla Commissione si prospettarono fanno prevedere una discussione quanto mai complessa ed ardua. Credo che non sia il caso di addentrarci in essa. Pertanto propongo di aggiornare nuovamente l'esame del provvedimento per dar modo alla Sottocommissione di esaminare a fondo il problema nella speranza che possa raggiungersi l'eventuale composizione dei contrastanti interessi.

TARTUFOLI. La proposta della nomina di una Sottocommissione partì da me. Fui spinto a questo per superare la pregiudiziale di alcuni colleghi i quali, appunto in vista delle notevoli divergenze che si erano profilate, avevano dichiarato di riservarsi di proporre la rimessione all'Assemblea del provvedimento. Temo che se noi rinunciassimo all'opera di questa Sottocommissione — cosa che faremmo se iniziassimo la discussione allo stato degli atti — quei colleghi di cui ho parlato presenterebbero senz'altro la loro proposta di rimessione.

SPEZZANO. Noi non abbiamo accennato alla rimessione all'Assemblea. Ciò non esclude che il disegno di legge rechi questioni di fondo poichè può influenzare tutto un settore della produzione nazionale. A me e ai colleghi della mia parte il disegno di legge sembra quindi molto importante. Problemi di analoga importanza abbiamo discusso previo esame di un Sottocomitato. Non vedo perciò per quale ragione non si dovrebbe rimettere nuovamente

il disegno di legge alla Sottocommissione perchè dia le conclusioni che desideriamo. Se però la maggioranza della Commissione desidera discutere, noi dichiariamo di non essere assolutamente contrari, poichè potremmo anche accettare il provvedimento con le dovute cautele e con i necessari emendamenti.

CARELLI, *relatore*. Questo disegno di legge è ormai al nostro vaglio da parecchi anni. Oggi ci accorgiamo che c'è ancora qualche cosa da rivedere. Ebbene, per tranquillizzare i colleghi, che si riveda pure; forse la proposta del collega Fabbri non è fuori posto, perchè effettivamente la Sottocommissione non svolse un esame approfondito.

Ritengo che tutti siano convinti della necessità della legge: il problema incide su ben 46 milioni di quintali di produzione nazionale e su un numero considerevolissimo di lavoratori, poichè si può calcolare che almeno 10 milioni di operatori siano interessati a questa attività.

Ecco perchè, signor Presidente, sono del parere che si debba accogliere la proposta di rinvio del provvedimento alla Sottocommissione. Permettetemi ora una considerazione di merito. A proposito del mantenimento dei principi della riserva della denominazione di origine e di provenienza, vorrei far presente che in Francia vi è una denominazione di origine e non di provenienza; quest'ultima è solo controllata. C'è molta differenza fra riserva e controllo. Dobbiamo vagliare il significato della parola « riserva », che ha valore unilaterale. Potrei riconoscere logico che la denominazione di origine o di provenienza sia elemento riservato. Capisco che ci possano essere usi geografici e di denominazione geografica senza che la denominazione sia riservata, poichè la denominazione di origine o di provenienza, in sè o per sè, deve considerarsi implicitamente riservata. Sostituendo invece la dizione « denominazione controllata di origine e di provenienza », veniamo ad abbracciare l'attività di tutti i quadri della produzione fino al consumatore. La « riserva » potrebbe assumere un aspetto troppo unilaterale, mentre il controllo resterebbe affidato agli organi competenti. La riserva resterebbe a tutela del

produttore, ma non garantirebbe il consumatore. Si obietta che per questo ultimo la garanzia è implicita; però per una maggiore tutela, sarebbe bene, secondo me, stimolare gli organi responsabili ad un lavoro più impegnativo.

Aggiungo che la Commissione 9ª ha dato il proprio parere, in linea di massima, favorevole; esso, però, contiene alcune proposte di emendamenti.

Io penso che la Sottocommissione dovrà quindi vagliare anche queste riserve. Mi dichiaro in conclusione favorevole al rinvio alla Sottocommissione, che dovrà studiare un accordo sui punti di divergenza.

**PRESIDENTE.** Se non si fanno osservazioni resta allora stabilito che il disegno di legge è rinviato all'esame della Sottocommissione già nominata. Desidero però che resti chiaro il punto, nel caso che non si trovasse un accordo in quella sede, che la nostra Commissione è sempre investita in sede deliberante dell'esame del disegno di legge.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato ad una delle prossime sedute, vale a dire, a quando la Sottocommissione avrà esaurito il suo esame.

*(Così resta stabilito).*

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la monta equina » (176).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la monta equina ».

Se nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

**Art. 1.**

Chiunque intenda impiantare e gestire una pubblica stazione di monta equina deve munirsi di apposita autorizzazione. A tal fine deve inoltrare domanda al Deposito cavalli stalloni competente per territorio, il quale provvede al rilascio della autorizzazione, su

conforme parere della Commissione circoscrizionale per l'esame dei cavalli ed asini stalloni, di cui all'articolo 4.

Analoga domanda di autorizzazione devono inoltrare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conduttori di pubblica stazione di monta equina già in funzione alla data anzidetta.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni ed è strettamente personale.

**LIBERALI.** Questo articolo, sul quale è imperniato tutto il disegno di legge, deve, a mio parere, essere modificato.

A me sembra che la domanda per impiantare e gestire una pubblica stazione di monta equina debba essere inoltrata agli Ispettorati provinciali agrari, come già si fa per la monta bovina. Ritengo inopportuno far giudicare queste domande dal direttore del Deposito cavalli stalloni, che, tra l'altro, lavora in concorrenza con i privati che hanno stalloni; è questo un principio al quale mi oppongo.

Pertanto proporrei di modificare in tal senso l'articolo 1 affidando agli Ispettorati agrari il compito del rilascio dell'autorizzazione.

**CARELLI, relatore.** Potrei dare anche ragione in linea di massima all'onorevole Liberali, ma per discutere con fondatezza questo disegno di legge occorre, a mio parere, tener presente un altro disegno di legge, e cioè il 362, concernente la riforma dei Depositi cavalli stalloni, data l'interdipendenza dei due provvedimenti. Propongo pertanto il rinvio della discussione e l'esame congiunto dei due provvedimenti.

**DE GIOVINE.** Sono del parere che agli Ispettorati dell'agricoltura si debbano dare mansioni sempre più ampie, sia dal punto di vista del controllo, che dal punto di vista della tecnica agricola. Per queste ragioni penso che sia da prendersi in considerazione l'emendamento del senatore Liberali.

**FANTUZZI.** Considero fondamentale garantire l'obiettività dei giudizi della Commissione circoscrizionale prevista dal disegno di

legge. Se abbinando la discussione dei due disegni di legge si è più sicuri di assolvere a questo compito mi pare che potremmo accedere, sia pure per pochi giorni, alla proposta di rinvio fatta dal relatore.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il Governo sarebbe favorevole ad una discussione immediata del disegno di legge anche in considerazione del fatto che il disegno di legge n. 362 che dovrà prossimamente venire al nostro esame, riguarda solo ed esclusivamente il personale, e cioè il passaggio del personale di questi Depositi da militare a civile, e, di conseguenza, il passaggio di questo personale alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura. Il disegno di legge sulla riforma sostanziale dei Depositi dei cavalli stalloni è ancora in preparazione.

Ora, rinviando la discussione di questo disegno di legge non approveremo, nè questo provvedimento, nè il provvedimento sulla riforma dei Depositi cavalli stalloni, nè tanto meno quello relativo alla riforma generale che è in preparazione.

Deggio aggiungere che se il disegno di legge sulla riforma dei Depositi dei cavalli stalloni n. 362 non è ancora venuto in discussione, ciò è dipeso dall'intervento improvviso del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio addetto alla riforma burocratica, il che sta a confermare che quel provvedimento riguarda soltanto questioni di personale.

DI ROCCO. Sono contrario al rinvio anzitutto per le ragioni addotte dal Governo e in secondo luogo perchè ritengo che qualunque modifica possa essere portata ai Depositi cavalli stalloni, non arriveremo mai a sopprimerli. Fino a quando esisteranno i cavalli stalloni la funzione di questi Depositi sarà quella di dare un orientamento, un indirizzo alla produzione in una determinata zona. A me sembra che le modalità relative alle stazioni di monta possano essere benissimo discusse e approvate ora.

PRESIDENTE. Il senatore Liberali propone di sostituire nell'articolo 1 alle parole « al Deposito cavalli stalloni » le altre « all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

LIBERALI. La riproduzione equina non interessa più l'Esercito che ha essenzialmente bisogno di muli. Ora, non avendo più l'Esercito tale necessità, questi Depositi si sono resi quasi del tutto inutili: noi spendiamo un miliardo e più all'anno per produrre degli animali che finiscono poi, per la maggior parte, al macello. Bisogna pertanto pensare a ridurre il numero di questi Depositi, che in Italia sono otto; a me sembra che tre centri sarebbero più che sufficienti.

Ciò premesso, se lasciassimo immutato l'articolo 1 lasceremmo implicitamente intendere la volontà di continuare a mantenere l'attuale numero di Depositi di stalloni, mentre tale numero, come dicevo, deve essere assolutamente ridotto.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Le considerazioni del senatore Liberali sono esatte in quanto l'Esercito, nei riguardi dei cavalli, non ha più le necessità che aveva prima.

Ci dobbiamo però preoccupare di un altro problema — ed è per questo motivo che il Ministero dell'agricoltura non vuole sopprimere i Depositi dei cavalli stalloni — il problema cioè del miglioramento della razza equina. Oggi, in Italia, non abbiamo neppure il mezzo sangue; ed anche nel settore sportivo le nostre sorti non sono più quelle di ieri, tanto che i cavalli francesi vengono a conquistare sui nostri ippodromi vittorie su vittorie.

Tornando all'emendamento del senatore Liberali, osservo che l'Ispettorato agrario provinciale ha mille mansioni da assolvere, mentre il Deposito dei cavalli stalloni ha soltanto questo particolare compito. Insisto perciò nella formulazione attuale dell'articolo.

LIBERALI. Insisto nell'emendamento. L'onorevole Sottosegretario è caduto in una inesattezza perchè i Depositi non servono al miglioramento della razza equina.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Non mi riferivo al passato, ma ai propositi del Ministero per l'avvenire.

LIBERALI. Il purosangue in Italia è prodotto da società ed enti privati.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il mezzosangue no però, ed è nostro interesse potenziarlo.

LIBERALI. L'incrocio italo-americano soccombe sempre, e nel galoppo e nel trotto, all'americano puro. Questo non è un compito dei Depositi di cavalli stalloni. Guai se lo Stato entra in questa materia, così costosa e rischiosa! Gli elementi americani costano centinaia di milioni; lasciate che di essi continuino ad occuparsi il C.O.N.I. e l'U.N.I.R.E.

L'unico tipo di cui si interessano i Depositi cavalli stalloni dacchè l'Esercito ha cessato di utilizzare la trazione animale, è quello del cavallo usato in agricoltura; a tale proposito osservo che l'impiego del cavallo per esigenze agricole è estremamente ridotto, e ciò sa bene il senatore Salomone che si è interessato a recuperare tutti gli ettari di terra destinati all'allevamento equino, per inserirli nella riforma agraria.

Per queste ragioni il servizio di cui al disegno di legge in esame deve essere tolto al Ministero della difesa. Aggiungo che ogni puledro costa allo Stato almeno 50 mila lire, e il 90 per cento dei puledri viene macellato a 6 mesi. Ad un privato la monta non costa più di 3 mila lire.

Concludendo, sono del parere che sin da questo provvedimento dobbiamo orientarci nel senso di inserire l'agricoltura in questo servizio; insisto perciò nel mio emendamento.

SALOMONE. Il collega Liberali sostiene la tesi della soppressione dei Depositi o, quanto meno, della graduale diminuzione del loro numero e il loro passaggio all'Amministrazione dell'agricoltura.

Ora, il disegno di legge cui si è accennato, il 362, prevede appunto il passaggio dall'amministrazione militare a quella civile dei Depositi cavalli stalloni. Tenuta presente questa circostanza, io mi domando chi debba regolare la materia della monta equina: un organo tecnico specializzato, ovvero un organo tecnico, degno della massima considerazione, ma non specializzato? Mi pare che la risposta sia semplice: il vaglio delle domande deve essere di spettanza dell'organo tecnico competente, cioè del direttore del Deposito dei cavalli stal-

loni. L'ispettore provinciale dell'agricoltura, organo tecnicamente preparato, ha tanti lavori e tanti compiti, che escludono che possa interessarsi di un altro settore ancora, per il quale peraltro non è neppure specializzato.

Per queste ragioni ritengo che, fino a quando non si arrivi alla soppressione dei Depositi, deve essere il direttore a vagliare le domande di cui all'articolo 1.

DI ROCCO. Essendo venute meno le esigenze dell'Esercito, il passaggio dei Depositi cavalli stalloni al Ministero dell'agricoltura sembra ormai una esigenza maturata: pur tenendo presente infatti che all'Esercito sono sempre utilissimi i muli, che sono prodotti in questi Depositi, bisogna tuttavia ammettere che anche in questa materia si debbono creare istituti specializzati analoghi a quelli che si occupano del miglioramento delle razze bovine, ovine e suine.

Ma se è vero che bisogna procedere a questo decentramento, bisogna anche tener conto che ci troviamo di fronte ad organismi ben attrezzati che potranno domani diventare, per esempio, Istituti per il miglioramento della produzione della razza equina. L'organo tecnico, come ha detto il senatore Salomone, in materia di monta equina, sarà sempre il Deposito, con tutto il rispetto e la stima che si può nutrire per gli Ispettorati agrari, ai quali ho dedicato undici anni della mia vita, che forse posso considerare i migliori. È opportuno non addossare un nuovo lavoro agli Ispettorati, lavoro che potrebbe anche finire col ridursi ad una materiale raccolta delle domande. L'Ispettorato agrario, che conosce le condizioni delle zone, è degnamente rappresentato nella Commissione circoscrizionale per l'esame dei cavalli ed asini stalloni — di cui il Deposito deve sentire il parere — dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ritengo pertanto che l'articolo debba essere approvato nel testo attuale.

CARELLI, *relatore*. Il senatore Liberali ha confuso la funzione del Deposito dei cavalli stalloni con quella del Centro. Il Deposito dei cavalli stalloni non possiede terre, come ho avuto occasione di dire.

Circa i compiti dell'Ispettorato agrario, bisogna tener presente che esso agisce unitariamente, cioè è competente per tutti gli elementi economici e biologici dei molteplici settori che riguardano l'agricoltura. Tale funzione unitaria porta l'Ispettorato ad interessarsi di tutte le attività economiche. E circa le specializzazioni, senatore Salomone, ogni specializzato in zootecnia è anche specializzato in genetica. Il direttore del Deposito dei cavalli stalloni non è specializzato in genetica, essendo di solito uscito dalla scuola di Modena o di Caserta o di Torino, le quali creano forse bravi cavallerizzi, perfetti acrobati, ma non studiosi di genetica animale.

È vero anche che l'Esercito avrà ancora da interessarsi di questo settore a cagione della produzione mulattiera; ma, venendo al problema particolare che ci interessa dell'emendamento del senatore Liberali, bisogna riconoscere che la soluzione non può essere data se non in vista di una totale riforma del settore, la quale sarà attuata proprio con quel disegno di legge al quale avevo proposto di abbinare la discussione di quello al nostro esame. Volendo accettare la tesi che le domande debbano essere inviate all'Ispettorato provinciale, essendo le provincie 91, a quale dovrà essere inviata la domanda? Evidentemente a quello della provincia nella cui zona si intende impiantare la stazione di monta. La domanda presumibilmente dovrebbe essere rivolta al Ministero dell'agricoltura, il quale dovrebbe trasmetterla allo Ispettorato competente. Si avrebbe in sostanza un aggravio burocratico e non bisogna dimenticare che l'Ispettorato provinciale assolve già a compiti vastissimi.

Invito perciò l'onorevole Liberali a voler soprassedere al suo emendamento, con l'intesa che la materia sarà discussa in una sede più opportuna.

LIBERALI. Poichè mi sembra che l'orientamento dei colleghi in materia non sia chiaro, e che il settore che ci interessa sia in via di assestamento, mi associo alla proposta del relatore di impostare uno studio completo di tutta la materia. Ritiro perciò l'emendamento e prego i colleghi di consentire al rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni metto ai voti la proposta di rinvio del disegno di legge formulata dal relatore alla quale si è associato il senatore Liberali. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

**Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Braschi: « Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione » (396).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Braschi: « Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione ».

Tale disegno di legge consta di un articolo unico di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, vengono aggiunte le seguenti parole: « I prestiti per l'acquisto di macchinari possono essere concessi anche a coltivatori diretti, a piccole aziende ed a piccole imprese esercenti lavorazioni meccaniche per conto terzi, mediante patti di riservato dominio sul macchinario, integrati, occorrendo, da altre forme accessorie di garanzia ».

Dichiaro aperta la discussione.

SPEZZANO, *relatore*. Il provvedimento del collega Braschi non è altro che la traduzione in legge di un ordine del giorno votato dal Senato all'unanimità. Il rappresentante del Governo ha creduto di proporre delle modifiche di forma, che ritengo possano essere accolte.

L'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, istituisce un fondo presso il Ministero dell'agricoltura per anticipazioni a favore degli agricoltori per l'acquisto di macchine agricole. Tali macchine dovevano essere usate in proprio; e ciò metteva i piccoli agricoltori che lavorano per conto di terzi in condizioni di non poter avvantaggiarsi di questo credito.

Il disegno di legge del senatore Braschi rimedia a questo inconveniente ed estende la concessione dei prestiti anche alle piccole aziende ed alle piccole imprese esercenti lavorazioni meccaniche per conto terzi. Il Governo propone di sostituire il testo del senatore Braschi con il seguente:

Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aggiunto il seguente comma: « I prestiti per l'acquisto di macchine agricole, di cui al comma precedente, possono essere concessi anche ai piccoli agricoltori ed alle piccole imprese, che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie per conto altrui, con la garanzia del patto di riservato dominio sulle macchine stesse od altra idonea forma di tutela del credito ».

Credo che si possa accettare senz'altro il termine di « piccoli agricoltori », per quanto esso potrebbe ingenerare qualche dubbio, essendo questa terminologia da molto tempo sconosciuta alla nostra legislazione, la quale parla di « coltivatori diretti ». Con l'intesa dunque che per piccoli agricoltori intendiamo i proprietari di quei modesti fondi che vengono coltivati direttamente o indirettamente sono dell'avviso che il provvedimento del senatore Braschi, modificato dal Governo, possa essere approvato.

Il senatore Braschi parlava anche di « piccole aziende » e di « piccole imprese ». Il rappresentante del Governo ha escluso l'espressione « piccole aziende » ed io credo che abbia fatto bene, perchè la espressione « piccoli agricoltori » è comprensiva anche di quella « piccole aziende ».

CARELLI. Sull'argomento della piccola proprietà contadina avevo promesso a me stesso di non parlare più. Farò quindi una sola osservazione per inciso. D'accordo: l'articolo unico proposto dal Governo completa esattamente quanto il Senato ha approvato in un ordine del giorno presentato da me ed accettato dal Governo. C'è però da aggiungere qualcosa a quanto ha rilevato l'onorevole Spezzano, e cioè l'esistenza di una modifica direi quasi sostanziale.

L'articolo unico parla di « piccoli agricoltori » e « piccole imprese ». Il termine gene-

rico « impresa » può comprendere anche le imprese a carattere industriale ed osservo che per queste ultime esistono già i provvedimenti particolari che si riferiscono alle agevolazioni riguardanti il credito ed i pagamenti. Ad esempio, colui che acquista una macchina che agisce nel settore agricolo, non è agricoltore, come non è agricoltore il falegname che fa un carro agricolo, o il piccolo industriale che acquista un trattore, una trebbiatrice e si inserisce nel settore agricolo sfruttandone l'attività. Egli favorirà, se vogliamo, l'agricoltura, ma certamente non può essere chiamato agricoltore. Ora, noi abbiamo avuto la preoccupazione, in un certo senso, di togliere dal fondo di dotazione una determinata somma che interessava l'agricoltura e poi veniamo a sottrarre da tale somma un ulteriore fondo per una categoria che non è di agricoltori, ma di industriali privati.

Comunque, questa mia è soltanto un'osservazione di carattere generico. Io non ho alcuna difficoltà ad approvare l'articolo unico così come è stato formulato. Soltanto faccio voti affinché, nell'ammissione all'esame delle domande, si tenga conto della particolare attività esercitata dalle imprese e si favorisca nel limite massimo l'impresa agricola anziché l'impresa industriale.

SPEZZANO, *relatore*. In sostanza col disegno di legge in esame, considerato che sono rimasti inutilizzati alcuni miliardi del fondo di dotazione della legge n. 949, si tende a favorire anche colui che, pur non esercitando in senso stretto l'agricoltura, acquista un trattore per inserirsi nel settore agricolo ed in sostanza lavorare. Con ciò non è che si voglia favorire l'impresa industriale, perchè quando si parla di piccola impresa, ci si intende riferire ad impresa di carattere artigianale, se può essere concepita come artigianale l'opera di chi, acquistato un trattore, va a lavorare per le campagne.

Il disegno di legge, secondo me, merita di essere accolto, perchè copre una lacuna in questo settore.

ROGADEO. Il disegno di legge, a mio giudizio, favorisce solo persone estranee all'agricoltura. Il piccolo contadino non potrà acqui-

stare un trattore e farlo lavorare per conto di terzi, perchè non è attrezzato meccanicamente. Quindi, egli non avrà alcun beneficio dalla norma, mentre lo avranno le piccole aziende che favoriscono di riflesso l'agricoltura.

RISTORI. Chiedo se, parlandosi di prestiti per l'acquisto di macchine agricole per i coltivatori diretti, s'includono in questa categoria anche i mezzadri.

Se così è, dichiaro di essere favorevole al disegno di legge. Rilevo in proposito che, per esempio in Toscana, stante la riluttanza di molti proprietari di azienda ad acquistare trattori, gli stessi mezzadri ne fanno l'acquisto in proprio e se ne servono, sia per il loro potere che per uso presso terzi.

FERRARI. Dal momento che da parte di molti colleghi si sono espressi dei dubbi, e lo stesso relatore Spezzano ha sentito il bisogno di integrare, con una dichiarazione, il significato del termine « piccoli agricoltori », domando se non sia opportuno aggiungere alle parole « ai piccoli agricoltori », le altre « ai coltivatori diretti ».

SPEZZANO, *relatore*. Il concetto di coltivatori diretti è già implicito in quello di piccoli agricoltori. Infatti il termine di coltivatore diretto è limitativo, riferendosi a coloro che sono proprietari di un terreno e lo coltivano direttamente; niente di più facile, ad esempio, che si possa dare il caso di un modesto impiegato, il quale possiede un pezzetto di terra e non sia però coltivatore diretto. Ecco perciò la necessità di lasciare l'espressione « piccoli agricoltori ».

FERRARI. Non intendo proporre un emendamento sostitutivo, perchè sono d'accordo nel concetto che l'espressione « piccoli agricoltori » è comprensiva anche di quella « coltivatori diretti ». Non vorrei però che una interpretazione incerta potesse far escludere questi ultimi dalla norma.

PRESIDENTE. Do lettura del parere della 5ª Commissione finanze e tesoro — pervenuto in questo momento — sul disegno di legge: « La Commissione finanze e tesoro non ha

osservazioni di natura strettamente finanziaria da opporre al progetto di legge in esame, in quanto non si propone nessun aumento dei fondi a disposizione del Ministero per l'applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 949. D'altra parte riconosce la grande utilità della nuova proposta, soprattutto per le zone di povera economia agricola. La Commissione fa presente soltanto che, mentre i prestiti a coltivatori diretti ed a piccole aziende sono garantiti, a' sensi delle norme in vigore, anche dai beni costituenti la dotazione delle piccole aziende, nel caso di piccoli esercenti lavorazioni meccaniche per conto terzi, la garanzia può essere data soltanto dal macchinario acquistato e che si logora nell'uso. La difficoltà è stata sentita anche dall'onorevole proponente, che ha aggiunto l'inciso « integrati, occorrendo, da altre forme accessorie di garanzia », inciso però che non può essere sufficiente, perchè con esso il giudizio sulla necessità dell'integrazione della garanzia è lasciato agli organismi che concedono il prestito, e la norma quindi perde completamente valore: d'altra parte, l'inciso stesso, nella sua formulazione, sembra tecnicamente non approvabile, perchè una norma di legge non può rimettersi ad un « occorrendo », non meglio precisato. A questo proposito va messa in luce anche la difficoltà tecnica di concepire un'ipotesi del disegno di legge, il patto di riservato dominio che è previsto dal Codice civile, soltanto come patto accessorio al contratto di compra-vendita di cose mobili (per esso la proprietà rimane al venditore, nonostante la compra-vendita, fino al pagamento del prezzo). Nel caso concreto, invece, il patto sarebbe accessorio al contratto di mutuo, in cui il dominio della cosa non passa mai al mutuante. Evidentemente, l'onorevole proponente ha voluto ipotizzare non un patto di riservato dominio, ma un privilegio opponibile, perchè trascritto, a tutti i terzi, ed in questo senso si consiglia la modificazione del testo ».

SPEZZANO, *relatore*. Debbo far presente che io, esclusivamente per facilitare la discussione, non ho posto in rilievo quello che, sia pure sotto diversa forma e sotto diverse prospettive, ha rilevato la Commissione finanze e tesoro. Poichè lo scopo del provvedimento è

quello di favorire i piccoli agricoltori, dei quali tutti diciamo di volerci preoccupare, ritengo sia stato completamente inutile e dannoso lo specificare il patto di riservato dominio ed aggiungere che esso andrebbe integrato in concreto da altre forme accessorie di garanzia.

Perchè si vuole aiutare la piccola proprietà? Esclusivamente perchè sappiamo che la piccola proprietà è in crisi. Se noi indulgiamo a norme burocratiche, tendenti a garantire oltre ogni limite il mutuo dello Stato, non faremo altro che distruggere lo spirito della legge.

È evidente che nel caso nostro non può sussistere patto di riservato dominio, perchè, semmai, esso si verifica da parte del venditore e non da parte di chi fa il mutuo. Io ritengo perciò che non sia necessario fare menzione di questo nella legge. Anzitutto le persone alle quali ci riferiamo sono piccoli proprietari, sono gente chi si distingue per il suo scrupolo e la sua probità. In secondo luogo, se noi insistiamo su questi elementi burocratici, faremo una legge inapplicabile. Le norme generali di garanzia mi sembrano più che sufficienti. Il mutuante risponde con tutto il suo patrimonio dei debiti che contrae. Se è un piccolo agricoltore è evidente che ha una proprietà, ed essa costituirà una sufficiente garanzia.

Non so, perciò, se non convenga — e lo dico a semplice titolo di suggerimento — fermarci, nel testo, alle parole « per contro altrui », sopprimendo le altre « con la garanzia del patto di riservato dominio sulle macchine stesse od altra idonea forma di tutela del credito ».

BRASCHI. Effettivamente ha ragione il senatore Spezzano, quando afferma che, parlando di agricoltori, di coltivatori diretti, di proprietari, si parla di persone che hanno un credito *in re ipsa*, appunto perchè proprietari di terreni. Senonchè il presente disegno di legge mira anche a colmare un'altra lacuna:

quella delle piccole imprese legate da patti speciali con l'A.R.A.R. e che non hanno trovato finora altro mezzo di garantirsi se non quello indicato, perchè nient'altro hanno all'infuori del loro strumento di lavoro. Noi sappiamo che un trattore, appena uscito dalla fabbrica, ha dimezzato il suo valore. Queste piccole imprese se non garantiscono con il trattore, con cos'altro garantiscono? Sono imprese di povera gente, che lavorano con i turni di 24 ore, notte e giorno, a tariffe basse!

Perciò, limitatamente almeno a queste piccole imprese, è necessario che la norma rimanga, altrimenti la legge diventerebbe inoperante.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per quanto riguarda la dizione « piccoli agricoltori », desidero osservare che l'articolo 5 della legge n. 949 parla appunto di agricoltori e non di coltivatori diretti. Se fino ad oggi non sono sorti dubbi su questa dizione, non vedo perchè dovrebbero sorgerne in avvenire, quando andremo ad integrare l'articolo in parola.

Voglio poi assicurare il senatore Carelli che, in sede di attuazione, avranno titolo di preferenza i coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti il disegno di legge nel nuovo testo presentato dal Governo e di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari